



SCUOLA TRASPORTI E MATERIALI
Dipartimento Didattico



GESTIONE DEI RIFIUTI DERIVANTI DAL MUNIZIONAMENTO

Relatore: Ten. Col. Luca SEGATTI



Fornire un inquadramento generale in materia di procedure da seguire per la gestione dei rifiuti derivanti dal munizionamento



D.Lgs. 152/06 ART. 183, c. , lett. a

DEFINIZIONE DI RIFIUTO

**“qualsiasi sostanza od oggetto di cui
il detentore si disfi o abbia
l'intenzione o abbia l'obbligo di
disfarsi”**

Art. 185 D. Lgs. 152/2006**1. Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto:**

- e) ***materiali esplosivi in disuso, ad eccezione dei rifiuti prodotti dai materiali che hanno avuto contatto con materiale esplosivo e dei rifiuti da "articoli pirotecnici", intendendosi tali i rifiuti prodotti dall'accensione di pirotecnici di qualsiasi specie e gli articoli pirotecnici che abbiano cessato il periodo della loro validità, che siano in disuso o che non siano più idonei ad essere impiegati per il loro fine originario.***

Gli esplosivi sono materie soggette alle disposizioni di pubblica sicurezza e di ordine pubblico.

La norma di riferimento è il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) emanato con il R.D. 773 del 18/06/1931.

Testo Unico Ambientale (TUA)

D. Lgs. 152/2006

Art. 184 comma 5 bis al D.Lgs 152/2006

(introdotto nel TUA da D. Lgs 16/1/08, n. 4* e
successivamente sostituito dal contenuto dell'Art. 13 comma 5 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91)

“Con *uno o più decreti del Ministro della difesa*, [...], sono disciplinate [...] le **speciali procedure per la gestione**, lo stoccaggio, la custodia, nonché per l'autorizzazione e i nulla osta all'esercizio degli impianti per il trattamento dei **rifiuti** prodotti dai sistemi d'arma, dai mezzi, dai materiali e dalle infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare ed alla sicurezza nazionale, così come **individuati** con *decreto del Ministro della difesa* [...]”.

D.M. 6/3/08

«**Individuazione**, ..., dei sistemi d'arma, dei mezzi, dei materiali e delle infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare e alla sicurezza nazionale»

D.M. 22/10/09

«**Procedure per la gestione** dei rifiuti... difesa militare e sicurezza nazionale»

D.M. 22/10/09

Introduce **speciali procedure** a carico della Difesa per la gestione dei rifiuti derivanti dal materiale «prettamente militare»

Ai fini del presente decreto si definiscono **rifiuti** derivanti dai materiali prettamente militari, le sostanze o gli oggetti di cui l'Amministrazione Difesa «**si disfi, abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi**» previa adozione di **decreto dirigenziale di dichiarazione di rifiuto**.

**Dichiarazione di fuori uso
(art. 418 DPR 90/2010)**

Materiali inefficienti o di non conveniente riparazione, a seguito di **vetustà o usura o di un evento accidentale**.

**Dichiarazione di fuori servizio
(art. 417 DPR 90/2010)**

Materiali non più idonei al servizio, anche se efficienti o riparabili ovvero **non più rispondenti alle esigenze d'impiego**, per ragioni militari, tecniche o economiche.



M_D SSMD REG2020 0005742 14-01-2020



STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
Ufficio Generale Prevenzione, Vigilanza Antinfortunistica e Tutela Ambientale

UG PREVATA - A - 001



“LA TUTELA AMBIENTALE NELLA DIFESA”

Edizione 2019

Digitally signed by FRANCESCO
MAGGI
Date: 2020.01.14 15:59:25 CET

M_D E0012000 REG2018 0035767 21-02-2018



STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO



DIRETTIVA 7040

**VADEMECUM PER I COMANDANTI
DELL'ESERCITO ITALIANO SULLA
PROTEZIONE AMBIENTALE**

2018

Digitally signed by CARMELO
CIVATO
Date: 2018.02.21 15:53:28 CET

M_D A0AD369 REG2026 0016391 17-02-2026



COMANDO LOGISTICO DELL'ESERCITO



Circolare 4007

**DISMISSIONE, ALIENAZIONE, CESSIONE
E PRESTITO DI VEICOLI, MATERIALI,
SISTEMI E QUADRUPEDI DELL'ESERCITO**

2026

- **Recupero residuati**
- **Adempimenti per il trasporto al DT**

0012000 REG2018 0035767 21-02-2018



STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO



DIRETTIVA 7040

**VADEMECUM PER I COMANDANTI
DELL'ESERCITO ITALIANO SULLA
PROTEZIONE AMBIENTALE**

2018

Digitally signed by CARMELO
COVATO
Date: 2018.02.21 15:53:28 CET

M_D A0AD369 REG2026 0016391 17-02-2026



COMANDO LOGISTICO DELL'ESERCITO



Circolare 4007

**DISMISSIONE, ALIENAZIONE, CESSIONE
E PRESTITO DI VEICOLI, MATERIALI,
SISTEMI E QUADRUPEDI DELL'ESERCITO**

2026

**Alienazione dei
residuati del
munizionamento
attraverso la
permuta.**

L'alienazione dei residui da esercitazione è disciplinata nella **Circolare 4007 di COMLOG** «*Dismissione, cessione e alienazione di veicoli, materiali, sistemi e quadrupedi dell'esercito*».

Definizioni

- **Alienazione:** «Attività successiva alla dismissione con cui i materiali fuori uso, fuori servizio o eccedenti le esigenze della F.A. possono essere **venduti o permutati** nello stato in cui si trovano ovvero distrutti, tenendo conto della **destinazione finale d'uso** loro attribuita».
- **Vendita:** «Contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di cose o di un altro diritto da un contraente all'altro mediante il corrispettivo di un prezzo».
- **Permuta:** «Contratto che ha per oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose (i.e. veicoli, sistemi e materiali) o della titolarità di altri diritti (i.e. prestazioni in servizi) da un contraente all'altro».

6.3.1 Alienazione dei beni e materiali militari

Per quanto riguarda la F.A., il D.Lgvo 152/2006 all'art. 184, comma 5-bis, introdotto nel gennaio 2008, ha demandato, a "uno o più decreti del Ministro della Difesa" il compito di disciplinare le "speciali procedure per la gestione, lo stoccaggio, la custodia, nonché per l'autorizzazione e i nulla osta all'esercizio degli impianti per il trattamento dei rifiuti prodotti dai sistemi d'arma, dai mezzi, dai materiali e dalle infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare ed alla sicurezza nazionale, così come individuati con decreto del Ministro della Difesa".

In tale quadro, è stato emanato il Decreto Ministeriale del 6 marzo del 2008 che, nell'individuare i materiali "prettamente militari" ricadenti nel campo di applicazione del menzionato art. 184 comma 5-bis del D.Lgvo 152/2006, rinvia all'art. 2 comma 2 della Legge 9 luglio 1990 n. 185 "Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento". Tale normativa vigente sul controllo degli armamenti definisce come materiali d'armamento quelli che, "per requisiti o caratteristiche tecnico-costruttive, sono tali da considerarsi costruiti per un prevalente uso militare o di corpi armati o di polizia".

6.4 SMALTIMENTO DI MATERIALI PARTICOLARI

Gli Stati membri adottano misure appropriate per garantire che i rifiuti sottoposti a un'operazione di riciclaggio o di recupero di altro tipo cessino di essere considerati tali se soddisfano le seguenti condizioni:

- a) la sostanza o l'oggetto è destinata/o a essere utilizzata/o per scopi specifici;
- b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
- c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
- d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

Ciò significa, in pratica, che il controllo effettuato su un materiale qualificato come rifiuto che sia volto a verificarne le caratteristiche affinché esso possa cessare di essere tale è un'operazione di recupero a tutti gli effetti. In conclusione la sottoposizione del rifiuto ad un'operazione di recupero affinché possa cessare di essere tale, deve essere intesa quale operazione il cui principale risultato è quello di permettere al rifiuto di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero altrimenti utilizzati per assolvere ad una particolare funzione all'interno dell'impianto o nell'economia in generale (Cass. Pen. n. 19211 del 21 aprile 2017).

END OF WASTE

La cessazione della qualifica di rifiuto, è il processo attraverso il quale un rifiuto cessa di essere tale, per mezzo di procedure di recupero, ed acquisisce invece lo *status* di prodotto.

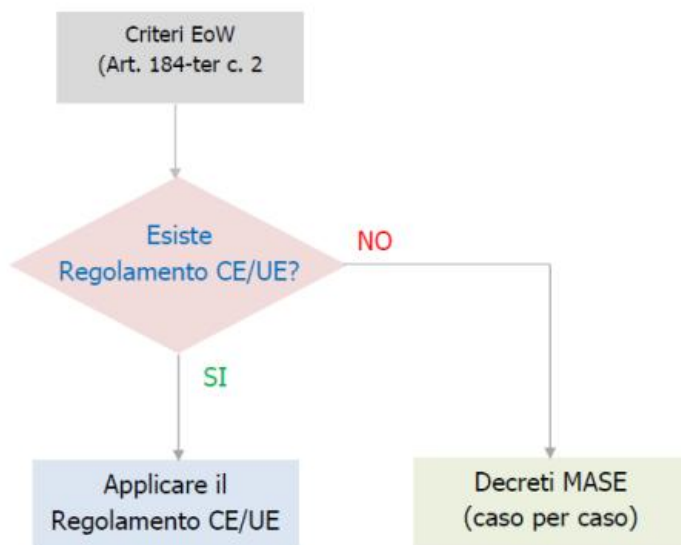
**Art. 184-ter, comma 1, D. Lgs. 152/2006
Art. 6 della Direttiva quadro sui rifiuti (2008/98/CE)**

“Un rifiuto cessa di essere tale quando è stato sottoposto ad un’operazione di recupero, incluso il riciclaggio, e soddisfa i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) la sostanza o l’oggetto sono destinati a essere utilizzati per scopi specifici;
- b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;**
- c) la sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
- d) l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana.”

QUEST'ULTIMO ARTICOLO HA DUNQUE PREVISTO CHE LA DEFINIZIONE DEI CRITERI RELATIVI ALL'END OF WASTE AVVENGA PRIMARIAMENTE MEDIANTE REGOLAMENTO COMUNITARIO, OPPURE MEDIANTE UNO O PIÙ DECRETI MINISTERIALI

Criteria da applicare per l'EoW.



ID	Decreto	Oggetto	TUA	Stato	Fonte
01	Regolamento (UE) n. 333/2011	Rottami metallici	---	Pubblicato	EU
02	Regolamento (UE) 1179/2012	Rottami vetrosi	---	Pubblicato	EU
03	Regolamento (UE) 715/2013	Rottami di rame	---	Pubblicato	EU
04	Decreto 14 febbraio 2013 n. 22	Combustibile Solido Secondario (CSS)	Art. 184-ter c.2	Pubblicato	IT
05	Decreto 28 marzo 2018 n. 69	Conglomerato bituminoso (Fresato d'asfalto)	Art. 184-ter c.2	Pubblicato	IT
06	Decreto 15 maggio 2019 n. 62	Prodotti assorbenti per la persona (PAP)	Art. 184-ter c.2	Pubblicato	IT
07	Decreto 31 marzo 2020 n. 78	Gomma riciclata da pneumatici fuori uso (PFU)	Art. 184-ter c.2	Pubblicato	IT
08	Decreto 22 settembre 2020 n. 188	Carta e Cartone	Art. 184-ter c.2	Pubblicato	IT
09	Decreto EoW in iter	Rifiuti inerti non pericolosi spazzamento stradale	Art. 184-ter c.2	Notificato EC	IT
10	Decreto 28 giugno 2024 n. 127	Costruzione e demolizione	Art. 184-ter c.2	Pubblicato	IT

6.4.6 Alienazione e smaltimento di rifiuti prodotti dai sistemi d'arma

Come già anticipato al paragrafo 6.3.1, le procedure per la gestione dei materiali e dei rifiuti direttamente destinati alla difesa militare e alla sicurezza nazionale sono disciplinate dal DM del 22 ottobre 2009, emanato in applicazione dell'art. 184 comma 5-bis del D.Lgvo 152/2006.

In tale caso ricadono, tra gli altri, i rifiuti prodotti dall'impiego dei sistemi d'arma, quali:

- residuati di munizionamento per armi da fuoco automatiche (bossolame);
- residuati di munizionamento per armi e armamento di medio e grosso calibro;
- residuati di bombe, torpedini, mine, razzi, missili e siluri;
- residuati di polveri, esplosivi, propellenti



È evidente che tale tipologia di rifiuti è prodotta, principalmente, nei poligoni/aree addestrative militari durante lo svolgimento delle attività addestrative/esercitazioni, ove i produttori di tali rifiuti sono i Reparti in addestramento.

Seppur i residuati del munizionamento (bossoli, rottami metallici) rientrano di fatto nell'ambito di applicazione del citato DM 22/10/2009, in quanto rifiuti derivanti da materiale prettamente militare, gli stessi non necessitano della determina dirigenziale di dichiarazione di rifiuto poiché esauriscono la loro funzione all'atto dell'impiego e, pertanto, diventano rifiuto al momento del rinvenimento al suolo

Nell'ambito della procedura di permuta occorre individuare la fase in corrispondenza della quale avviene la **cessazione della qualifica di rifiuto** al fine di procedere allo **scarico** dello stesso dal DT dell'EDCR che lo detiene e alla presa incarico da parte dello stesso EDCR come materiale.

Tenuto conto che il «**Verbale di consistenza e stima**» emesso da apposita Commissione conferisce formalmente un valore commerciale al rifiuto, **la data di tale verbale** potrebbe plausibilmente configurarsi come **data di cessazione della qualifica di rifiuto**

I rifiuti derivanti dal munizionamento devono essere scaricati **entro l'anno** dalla presa in carico nel DT (DM 22/10/2009 art. 5 comma 2)

Tenuto conto che i residuati da esercitazione sono costituiti da metalli che hanno un valore commerciale residuo, tipicamente questi sono oggetto di permuta.

Circolare 4007 - 6.4.4 Smaltimento di rottami ferrosi e metallici

I rottami metallici sono rifiuti speciali non pericolosi. Possono essere riutilizzati e reintrodotti nel ciclo lavorativo.

Un rottame metallico, che sia ferro, acciaio o alluminio, deve osservare tutte le condizioni di legge per diventare a tutti gli effetti materia prima e non rientrare più nella categoria dei rifiuti speciali.

La raccolta, il riciclaggio e il commercio dei rottami ferrosi e metallici permettono ai materiali usati di avere un nuovo utilizzo e di essere reintrodotti nel ciclo lavorativo consentendo il risparmio di materie prime e la riduzione dell'impatto ambientale per la loro produzione.

Al pari degli altri rottami metallici possono dar luogo a un provento per la F.A., mediante permuta o vendita, se stoccati in quantità significative che ne rendano ottimale il trasporto per il successivo conferimento a ditta autorizzata al riciclo.



PROCEDURA DI PERMUTA

Per i materiali non d'interesse dell'AID o per i quali abbia manifestato un interesse a un importo inferiore rispetto al valore riportato nel Verbale di Consistenza e Stima, **la stazione appaltante effettuerà l'interrogazione del mercato** e la Commissione di congruità e di equivalenza economica delle controprestazioni procede alla stesura del **verbale di congruità delle controprestazioni e di equivalenza economica** tra prestazioni fornite e controprestazioni individuate

L'EDRC presenta la **richiesta di emissione del decreto della destinazione finale d'uso** corredata di tutti i documenti utili a finalizzare la permuta

L'Ufficio Alienazioni effettua il controllo della documentazione pervenuta dall'EDRC, interessando l'EDRC qualora sia necessaria una verifica dei dati.

L'Autorità Logistica Centrale, considerata la richiesta formulata dall'EDRC, visto il quadro normativo di riferimento e valutate le controprestazioni proposte, **decreta la destinazione finale d'uso di alienazione/cessione** mediante la permuta dei mezzi, materiali e sistemi indicati dall'EDRC.

PROCEDURA DI PERMUTA

L'EDRC che ha in carico amministrativo il materiale costituisce il **lotto dei beni dismessi oggetto della permuta** e nomina la:

- Commissione di consistenza e stima
- Commissione di congruità e di equivalenza economica delle controprestazioni

La Commissione di Consistenza e stima procede alla stesura del **verbale di consistenza e stima** nel quale viene indicato il valore complessivo attualizzato dei mezzi e **materiali** da permutare

Per **i materiali** e i mezzi:

- inseriti nella Convenzione Quadro tra EI e AID, **l'EDRC invia all'AID la richiesta formale d'interesse** (corredata della stima dei materiali da alienare e dell'elenco dei beni/servizi/lavori da chiedere in controprestazione). L'AID deve rispondere, se interessata entro 30 giorni dalla notifica;
- non inseriti nella Convenzione Quadro tra EI e AID, **l'EDRC si rivolge a operatori esterni al fine di conseguire il maggior utile per la F.A..**

I residuati del munizionamento (bossoli, ogive, rottami metallici etc...) si possono configurare come **rifiuti derivanti da materiali di facile consumo**, *«comprendenti i materiali e gli oggetti che, per l'uso cui sono destinati, si deteriorano rapidamente o si esauriscono contestualmente alla messa in uso»*; (DPR 90/2010 art. 520 comma 1 lettera b).

Non necessitano di dichiarazione di fuori uso per vetustà e usura per essere classificati come rifiuti poiché lo diventano «contestualmente alla messa in uso»

I residuati derivanti dal munizionamento devono essere raccolti per quanto materialmente possibile al termine dell'esercitazione o successivamente nell'ambito di:

- successivi **cicli di pulizia straordinaria** (obbligatori in ambito esercito per i Comandi/Enti gestori dei poligoni/aree addestrative a partire dal 2014)
- **recupero dei residuati del munizionamento impiegato da eseguire al termine del periodo esercitativo**

CICLI DI PULIZIA STRAORDINARIA

- **let. n. M_D E0012000 0870233 in data 13 giu. 2014 di SME- IV RL**
“Disciplinari ambientali delle aree addestrative di F.A. - Cicli di pulizia straordinaria”;
 - istituisce l’obbligo per gli Enti gestori dei poligoni/aree addestrative di prevedere “cicli di pulizia Straordinaria”, da effettuarsi anche tramite il ricorso a Ditte specializzate del settore, atti ad assicurare la rimozione nel suolo di residui derivanti dalle esercitazioni a fuoco (bossoli, ogive, artifizi, plastica, ecc);
 - stabilisce dei criteri per la definizione della periodicità in cui eseguire i cicli.
- **let. n. M_D E0012000 REG2016 0042595 04-03-2016 di SME - DICOPREVA**
“Disciplinari ambientali delle aree addestrative di F.A. - Cicli di pulizia straordinaria”;
Fornire riscontro in merito a:
 - attività effettuate nel biennio 2014-2015;
 - pianificazione di massima della programmazione dei cicli nel biennio 2016-2017

APPLICAZIONE SPECIALI PROCEDURE IN AMBITO F.A. – RECUPERO RESIDUATI

Testo Unico Ambientale (TUA)

D. Lgs. 152/2006

Art. 184 comma 5-bis.3. al D.Lgs 152/2006

(introdotto nel TUA dalla Legge 205/2017)

Entro trenta giorni dal termine del periodo esercitativo, il direttore del poligono **avvia le attività finalizzate al recupero dei residui del munizionamento impiegato**. Tali attività devono concludersi entro centottanta giorni



COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI
E COMANDO OPERATIVO ESERCITO



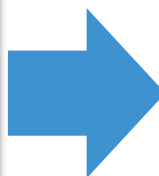
Direttiva 7042
LINEE DI INDIRIZZO SULLA GESTIONE DEI
POLIGONI E DELLE AREE ADDESTRATIVE
DELL'ESERCITO

1^a DEFINIZIONE
2018

RIMOZIONE RESIDUATI AL TERMINE DEL PERIODO ESERCITATIVO

D. Lgs 152/2006, Art 184 comma 5-bis.3.

*"entro trenta giorni dal termine del periodo
esercitativo, il direttore del poligono avvii le attività
finalizzate al recupero dei residui del
munizionamento impiegato"*



*Per "termine del periodo esercitativo"
dovrà intendersi il periodo di chiusura
del poligono nel quale non è consentito
lo svolgimento delle attività a fuoco.*

**ATTENZIONE ALLA EVOLUZIONE
DELLA NORMATIVA SOPRATTUTTO
PER QUANTO RIGUARDA IL
QUESTIONARIO SUL
MONITORAGGIO AMBIENTALE DEI
POLIGONI**

M_D AE1C1B2 REG2024 0031874 23-02-2024



STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO



Direttiva 9007

**LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE E LA
GESTIONE DELLE VALUTAZIONI DI
INCIDENZA AMBIENTALE DEI POLIGONI
APERTI INSISTENTI SU SITI
APPARTENENTI ALLA RETE NATURA 2000**

2024

Digitally signed by MARCO DE
CRESCENZO
Date: 2024.02.23 11:09:09 CET



DISCIPLINARE DI TUTELA AMBIENTALE



Allo scopo di tutelare l'ambiente nelle varie fasi dell'addestramento, i Comandi/Enti gestori dei poligoni/aree addestrative predispongono un **Disciplinare di Tutela Ambientale**.

SCOPO definire le procedure da adottare per:

- valutare le **potenziali incidenze** delle attività addestrative sulle diverse componenti ambientali;
- definire **le misure di prevenzione e protezione volte a mitigare l'incidenza delle attività addestrative sull'ambiente.**

AMBITO DI APPLICAZIONE Si applica a tutte le attività addestrative in favore di utenti militari, nazionali ed esteri, finalizzate all'addestramento di reparti militari.

CONTENUTI Contiene informazioni **sull'area oggetto di esercitazione** e sui possibili «patrimoni» (aree e beni di pregio naturalistico e specie animali e vegetali sotto tutela), sul **tipo di attività** che sono svolte all'interno del sedime, sull'**interazione** tra l'addestramento e l'area da tutelare (**effetti delle attività addestrative**) e sulle **zone che potrebbero essere date in concessione per uso agrosilvopastorale**.

Al paragrafo 4.5. **Cicli di pulizia straordinaria** deve essere indicata la **cadenza periodica** di effettuazione dei cicli di pulizia straordinaria, con peculiare riferimento alle linee di tiro ed alle zone di arrivo colpi esplicitando eventuali obbligazioni commerciali predisposte allo scopo.

SCHEDA PRODUZIONE RIFIUTO (Allegato F alla Direttiva 7040)

LOGO	Nome Installazione Indirizzo	Scheda Produzione Rifiuto	Modello R1
------	---------------------------------	---------------------------	------------

1. Estremi della movimentazione:

Detentore del rifiuto (DR)	Num.	Data
<Inserire produttore rifiuto es. officina>	<Inserire progressivo del DR>	<Inserire data produzione rifiuto>

2. Movimentazione Rifiuto: <A cura del Detentore del rifiuto>

Codice CER	Denominazione	U. M.	Quantità
<Inserire il CER corrispondente>	<Inserire la denominazione>	<Inserire l'unità di misura>	<Inserire le quantità>

3. Estremi dello stoccaggio: < A cura del Detentore Deposito Temporaneo>

Numero progressivo	Data
<Inserire progressivo del DT>	<Inserire data stoccaggio rifiuto>

4. Movimentazione rifiuto: <A cura del Detentore Deposito Temporaneo>

Codice CER	Denominazione	U. M.	Quantità
<Inserire il CER corrispondente, se diverso da quello proposto dal DR>	<Inserire la denominazione, se diversa da quella proposta dal DR >	<Inserire l'unità di misura>	<Inserire le quantità, se diverse da quelle proposte dal DR >

Detentore Deposito Temporaneo
FirmaDetentore del rifiuto
Firma

Redatta e sottoscritta dal Direttore di Esercitazione (Detentore del rifiuto) che assegna i codici EER provvisori e i quantitativi stimati per ogni tipologia di rifiuto e sottoscrive la scheda

Utilizzata dal personale militare esercitato come Documento di Trasporto di rifiuti di «origine militare» (quali si configurano i residui delle esercitazioni a fuoco) al Deposito Temporaneo (DT) dell'Ente/Reparto utilizzatore.

Sostituisce il Formulario Identificativo del Rifiuto (FIR) adottato dalle Ditte autorizzate al trasporto di rifiuti speciali (poiché iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali).

Una volta arrivato al DT, **il Detentore del DT:**

- verifica i codici EER ed i quantitativi e assegna codici e quantitativi definitivi;
- entro 10 giorni dalla data di produzione del rifiuto lo prende in carico nel **registro di carico e scarico del DT.**

D.M. 22 ottobre 2009

Art. 7.

L'Amministrazione della difesa, all'interno delle aree militari, provvede direttamente con il proprio personale ... alla raccolta, al trasporto e, nel rispetto della normativa comunitaria, al recupero dei materiali e dei rifiuti di cui all'art. 1... Il trasporto, destinato a una diversa area militare oppure finalizzato allo smaltimento presso un impianto autorizzato, nel rispetto di eventuali esigenze di riservatezza, è corredato da idoneo documento di accompagnamento

TRASPORTO DEI RESIDUATI DEL MUNIZIONAMENTO
a carico del **REPARTO UTILIZZATORE**

**DEPOSITO TEMPORANEO DEL
REPARTO UTILIZZATORE**

**DEPOSITO TEMPORANEO
ALL'INTERNO DEL DEPOSITO
MUNIZIONI**

(locale separato da area in cui
vengono stoccate le munizioni)

IL DETENTORE DEL DT dovrà prendere in carico il rifiuto **entro 10 giorni dalla data di produzione del rifiuto** riportata nel Modello R1 che deve coincidere con la data di stoccaggio del rifiuto riportata in tale modello.

A partire dalla data di presa in carico dello rifiuto nel DT questo dovrà tassativamente essere avviato alle operazioni di recupero o smaltimento **entro l'anno.**

Le informazioni comunicate con la richiamata periodica saranno necessarie per la redazione delle **relazioni annuali sul monitoraggio ambientale dei siti interessati dalle esercitazioni militari**, con particolare alla tracciabilità dei rifiuti connessi alle predette attività

Dette relazioni **sono trasmesse dallo Stato Maggiore Difesa al Ministero dell'Ambiente Territorio e Tutela del Mare (MATTM)**, nell'ambito del Tavolo tecnico istituito con il Ministero della Difesa (MD) nell'ambito del Protocollo d'intesa siglato in data 18 giugno 2015.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Ten. Col. g. (pt) SPAD Luca SEGATTI



SCUOLA TRASPORTI E MATERIALI
Dipartimento Didattico
Capo Dipartimento
Insegnante/Consulente Militare nell'ambito del
Trasporto Intermodale delle Merci Pericolose
cell. 3311987867
email: luca.segatti@esercito.difesa.it

La presentazione si basa su materiale elaborato dal Cap. ing.
Annalisa SERAFINI STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO
DICOPREVA Ufficio Protezione Ambiente e Patrimonio Culturale
Sezione Protezione Ambiente

Sotrin103-8581-civ.06/4735.8581

annalisa.serafini@esercito.difesa.it